

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 849

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SOLIANI, PROCACCI, BAILO DOSSI, BATTAGLIA Giovanni, BINETTI, BOBBA, BODINI, CAPRILI, CARLONI, CARRARA, COSTA, DE GREGORIO, DI SIENA, FAZIO, FERRANTE, FILIPPI, FORMISANO, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, LUSI, MACCANICO, MALABARBA, MARINO, MERCATALI, MOLINARI, MONGIELLO, MORGANDO, NEGRI, NIEDDU, PASETTO, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, PETERLINI, POLLASTRI, RANDAZZO, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SCALERA, SILVESTRI, TOMASSINI, TONINI, TREU, VITALI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 2006

Delega al Governo per la promozione della cultura e dei valori costituzionali nella scuola italiana

ONOREVOLI SENATORI. - La Carta costituzionale è il luogo dei valori condivisi della nazione, la bussola della vita del Paese, il fondamento della Repubblica e della nostra democrazia.

È la principale fonte di educazione civile delle nuove generazioni. Per questo è del tutto naturale che la scuola non solo ad essa si ispiri ma ne faccia oggetto di conoscenza e di esperienza nel percorso educativo e di istruzione degli studenti.

Sessant'anni dopo la sua elaborazione, la Costituzione è al centro dell'interesse nazionale. Dopo un lungo dibattito politico sulle riforme istituzionali e le modifiche apportate negli ultimi anni, il popolo sovrano ne ha, recentemente, ribadito la validità, l'attualità, la forza.

Noi viviamo il tempo storico della costruzione dell'unione politica dell'Europa. In questo percorso è iscritto anche l'approdo verso una Costituzione per l'Europa che ne sancisca i valori condivisi e ne definisca l'architettura democratica.

Il rapporto dinamico tra la Costituzione italiana e la Costituzione per l'Europa è ciò che hanno da comprendere le nuove generazioni se vogliamo che l'Unione europea abbia un futuro solido. Sono i valori del costituzionalismo moderno che debbono apprendere le nuove generazioni dell'Italia e dell'Europa: la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la sussidiarietà, la democrazia, la pace, il dialogo e il pluralismo.

Sempre più chiaramente, nel dibattito culturale degli ultimi anni, viene ad evidenziarsi l'importanza della categoria del «patriottismo costituzionale», come elemento di identificazione primario di un popolo e di una comunità statale: di fronte alla perdita di rilevanza di altri elementi, che avevano invece caratte-

rizzato l'ideologia dello stato nazionale ottocentesco e novecentesco, come la lingua e l'omogeneità etnica, è merito delle Costituzioni contemporanee aver offerto un comune luogo di riconoscimento ideale per una comunità eretta a Stato.

Queste ultime nel loro carattere pluralistico, aperto nel versante interno al riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenze dei gruppi e delle comunità intermedie così come nella apertura esterna ad una dimensione internazionale fondata sulla pacifica convivenza tra gli Stati ed al mantenimento della pace hanno costituito la sede primaria di riconoscimento e legittimazione reciproca delle diverse componenti sociali, scacciando così ai margini la temibile logica dell'amico-nemico che Carl Schmitt ha così chiaramente scolpito. La logica delle Costituzioni contemporanee è infatti inclusiva, non esclusiva, e per questo motivo esse costituiscono un fattore di aggregazione privilegiato nelle nostre eterogenee società ormai pluriculturali e pluriethniche.

Il patriottismo costituzionale sta a significare che gli appartenenti ad una comunità nazionale, al di là dei diversi orientamenti politici ed ideali, si riconoscono accomunati nei valori e nei principi costituzionali, pur anche nella relazione dialettica che tra questi si instaura ed, anzi, proprio in forza di questa relazione dialettica tra principi di ispirazione diversa, che obbliga al contemperamento tra principi ed al riconoscimento dell'«altro» come parte di sé.

Occorre rilevare come il nostro Paese risulti fortemente attardato nell'elaborazione di una coscienza comune di «appartenenza costituzionale». Essa dovrebbe soprattutto svilupparsi nelle sedi dell'istruzione e della formazione e, quindi, nelle scuole. È a tutti

noto che, per questo particolare aspetto, la situazione italiana appare critica: manca, infatti, nei programmi scolastici uno spazio appositamente dedicato alla promozione della «cultura costituzionale», non apparendo idonea a ciò, nella maggior parte dei casi, la materia dell'educazione civica, in genere non adeguatamente valorizzata. Assai incerta, inoltre, risulta nei percorsi scolastici la conoscenza storica degli ultimi due secoli.

Per questa ragione, il presente disegno di legge intende tracciare un percorso di valorizzazione della «cultura costituzionale» all'interno del nostro sistema formativo.

L'intervento proposto si muove all'interno della materia di competenza legislativa esclusiva statale «norme generali sull'istruzione», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione ed, in questa prospettiva, si è ritenuto opportuno intervenire mediante una delega legislativa al Governo. È da segnalare, tuttavia, come la presenza di indubbi interessi delle regioni, cui la Costituzione assegna una competenza concorrente in materia di istruzione, imponga di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel processo di adozione dei decreti legislativi, mentre resta ferma, ovviamente, l'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche nell'adozione delle concrete iniziative di formazione.

La cultura costituzionale non si esaurisce, peraltro, nella mera dimensione statale o re-

gionale. La realtà del costituzionalismo multilivello induce a configurare un processo formativo che parte dalla dimensione più vicina ai giovani, quella degli enti locali, per arrivare alla nuova dimensione del costituzionalismo, quello europeo. La promozione della cultura costituzionale nella scuola deve necessariamente prevedere esperienze di partecipazione democratica sia nella vita della comunità scolastica e della comunità locale, sia negli scambi con scuole e comunità dell'Europa.

Specificata attenzione, infine, è destinata alla realizzazione di iniziative volte a favorire l'integrazione culturale degli stranieri che frequentano le scuole italiane.

Si tratta di un'importantissima occasione che non può andare persa, in vista dell'inserimento di questi futuri nuovi cittadini nel tessuto culturale ed istituzionale del nostro Paese, permettendo di sventare tutti i rischi che l'isolamento e l'estraniamento culturale producono, ma soprattutto favorendo la conoscenza e la condivisione da parte degli stessi dei valori costituzionali fondanti la Repubblica e dei diritti umani, come riconosciuti dal diritto internazionale e dalla nostra legge fondamentale.

La spinta verso il futuro, che caratterizza l'impegno educativo e formativo, non produrrà effetti se non sarà sorretta da quello slancio costituzionale che la generazione della Resistenza sognò e consegnò, anche a prezzo della vita, alle generazioni future dell'Italia e dell'Europa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un decreto legislativo avente ad oggetto la promozione della cultura e dei valori costituzionali nelle istituzioni scolastiche.

2. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) inserimento obbligatorio nei programmi di offerta formativa e nei *curricula* elaborati dalle istituzioni scolastiche di iniziative volte a favorire la diffusione tra le giovani generazioni della conoscenza della Costituzione e dei valori costituzionali e del contesto storico in cui sono nati e si sono sviluppati;

b) in particolare, nell'ambito delle attività di cui alla lettera *a)*, promozione della conoscenza di base del funzionamento delle istituzioni di democrazia rappresentativa a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

c) promozione della partecipazione democratica degli studenti e delle famiglie alla vita della scuola e della comunità, anche in collaborazione con i comuni, le province, le regioni, l'Unione europea;

d) previsione di apposite iniziative finalizzate a favorire l'integrazione culturale degli stranieri che frequentano i cicli di istruzione presso le scuole italiane, nonché la condivisione da parte degli stessi dei valori costituzionali fondanti la Repubblica e dei

diritti umani come tutelati dal diritto internazionale;

e) predisposizione di appositi spazi formativi nell'ambito della programmazione televisiva pubblica, nonché di programmi didattici multimediali, anche con l'utilizzo della rete Internet e televisiva.

3. Per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge, è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il «Fondo per la promozione della cultura costituzionale», con la dotazione annua di cinquecentomila euro, a decorrere dall'anno 2006.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in cinquecentomila euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

